

ACCESSO: Diritto di accesso – Nei confronti degli atti relativi alla destinazione urbanistica di un immobile di proprietà comunale – Nel caso di concessione in comodato d’uso del medesimo bene pubblico e di istanza ostensiva avanzata dal confinante – Sussiste – Ragioni -Fattispecie.

Tar Lazio - Roma, Sez. III bis, 18 novembre 2022, n. 15340

“[...] Dall’esame degli atti emerge che con istanza protocollata dal Comune [...] la ricorrente ha chiesto l’accesso documentale ex art. 22 l. n. 241/90 e l’accesso generalizzato ex art. 5 d. lgs. n. 33/13 agli atti in precedenza menzionati ponendo, a fondamento della richiesta, la propria situazione di confinante e l’esigenza di tutelare il proprio interesse, derivante da tale qualità.

La domanda di accesso è fondata.

La ricorrente, in qualità di proprietaria di un immobile confinante con quello, di proprietà comunale, cui si riferiscono gli atti oggetto della richiesta di accesso, è titolare dell’interesse richiesto dall’art. 22 l. n. 241/90 per l’ostensione degli atti richiesti specie se si considera quanto rappresentato nell’istanza depositata il 31/03/22 circa il concreto pregiudizio lamentato dall’esponente e riferibile all’uso dell’immobile comunale e al precedente contenzioso insorto tra le parti [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2022 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 27/05/22 e depositato in pari data Daniela Belloni ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Santa Marinella in relazione all’istanza del 30/03/22 con la quale la ricorrente ha richiesto al Comune l’accesso agli atti e ai documenti inerenti la destinazione urbanistica e, comunque, la specifica destinazione d’uso catastale dei locali e del piazzale antistante siti in Via Rucellai n. 1, di proprietà dell’amministrazione ed oggetto di concessione in comodato d’uso a favore dell’Associazione “Misericordia di Santa Marinella – Fratellanza del Soccorso”, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati dal Comune di Santa Marinella e volti al rinnovo o, comunque, all’affidamento della concessione ad altro soggetto dei locali e del piazzale antistante siti in Via Rucellai n. 1 e l’accertamento del diritto all’accesso agli atti in esame.

Alla camera di consiglio dell’11/11/22 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Daniela Belloni agisce per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Santa Marinella in relazione all'istanza del 30/03/22, con la quale la ricorrente ha richiesto al Comune l'accesso agli atti e ai documenti inerenti la destinazione urbanistica e, comunque, la specifica destinazione d'uso catastale dei locali e del piazzale antistante siti in Via Rucellai n. 1, di proprietà dell'amministrazione ed oggetto di concessione in comodato d'uso a favore dell'Associazione "Misericordia di Santa Marinella – Fratellanza del Soccorso", nonché di tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati dal Comune di Santa Marinella e volti al rinnovo o, comunque, all'affidamento della concessione ad altro soggetto dei locali e del piazzale antistante siti in Via Rucellai n. 1, e l'accertamento del diritto all'accesso richiesto.

Dall'esame degli atti emerge che con istanza protocollata dal Comune di Santa Marinella il 31/03/22 la ricorrente ha chiesto l'accesso documentale ex art. 22 l. n. 241/90 e l'accesso generalizzato ex art. 5 d. lgs. n. 33/13 agli atti in precedenza menzionati ponendo, a fondamento della richiesta, la propria situazione di confinante e l'esigenza di tutelare il proprio interesse, derivante da tale qualità.

La domanda di accesso è fondata.

La ricorrente, in qualità di proprietaria di un immobile confinante con quello, di proprietà comunale, cui si riferiscono gli atti oggetto della richiesta di accesso, è titolare dell'interesse richiesto dall'art. 22 l. n. 241/90 per l'ostensione degli atti richiesti specie se si considera quanto rappresentato nell'istanza depositata il 31/03/22 circa il concreto pregiudizio lamentato dall'esponente e riferibile all'uso dell'immobile comunale e al precedente contenzioso insorto tra le parti.

Il ricorso è, quindi, fondato e merita accoglimento.

Pertanto, il Tribunale dichiara che la ricorrente ha diritto di accedere agli atti oggetto dell'istanza di accesso protocollata dal Comune di Santa Marinella il 31/03/22 e, per l'effetto, condanna l'ente locale ad esibire e rilasciare copia, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento, degli atti richiesti dalla ricorrente.

Il Comune di Santa Marinella, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo.

Sussistono, poi, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente, da una parte, e la controinteressata non costituita, dall'altra.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto di accedere agli atti oggetto dell'istanza di accesso protocollata dal Comune di Santa Marinella il 31/03/22;

- 2) condanna il Comune di Santa Marinella ad esibire e rilasciare copia, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento, degli atti richiesti dalla ricorrente;
- 3) condanna il Comune di Santa Marinella a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro mille/00, oltre iva, cpa e contributo unificato come per legge;
- 4) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente e la controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

IL SEGRETARIO